

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4809)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32
Bianchini Giovanni (DC)	4, 11, 13, 18, 21, 29
Cherchi Salvatore (PCI)	17, 18, 29, 31
Corsi Hubert (DC)	23
Fiandrotti Filippo	3, 32
Fornasari Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32
Mattioli Gianni Francesco (Verde)	6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 22
Ravaglia Gianni (PRI)	3, 13, 17, 28, 31
Salerno Gabriele (PSI), <i>Relatore</i>	3, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 20 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32
Scalia Massimo (Verde)	3, 4, 7, 8, 10, 16, 18, 20, 23, 26, 31, 32
Strada Renato (PCI)	4, 12, 13, 16, 20, 23, 26, 27, 28, 31
Tiezzi Enzo (Sin. Ind.)	22

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 aprile 1990.

Comunico che l'ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha preso in esame il calendario dei lavori della Commissione, deliberando all'unanimità l'individuazione della data del 20 dicembre prossimo come termine ultimo per l'approvazione del testo di legge in esame, con riserva di ripartizione del tempo complessivo disponibile, e convenendo sull'opportunità di effettuare ove necessario sedute suppletive anche notturne.

Ricordo che nella seduta del 4 ottobre scorso erano stati approvati i primi quattro articoli e che in quella di ieri erano stati approvati alcuni emendamenti all'articolo 5.

Procederemo pertanto alla discussione degli emendamenti Mattioli ed altri 5.19 e 5.21 e Fiandrotti e Bianchini 5.20 non ancora esaminati. Per quanto riguarda l'emendamento Fiandrotti ed altri 5.20, ho già avuto modo di far presente che esso comporta l'applicazione a tutti i permessi in atto del regime previsto al comma 4 dell'articolo 5, il quale fissa la durata del permesso in 6 anni. Chiedo ai presentatori se insistano, ovvero se intendano accettare l'invito del presidente a ritirare tale emendamento.

MASSIMO SCALIA. Ritiro gli emendamenti 5.19 e 5.21, concernenti il permesso di ricerca, riservandomi di trasferirne il contenuto in un articolo aggiuntivo all'articolo 5.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Ribadisco il parere contrario all'emendamento Fiandrotti e Bianchini 5.20, invitando i presentatori a ritirarlo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Come ho già avuto modo di dire, questo emendamento prevede un effetto retroattivo *ope legis*. Pertanto, esprimo nel merito una valutazione negativa. Comunque, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

FILIPPO FIANDROTTI. Non posso aderire all'invito del relatore a ritirare l'emendamento 5.20, sul quale invito la Commissione a votare a favore.

GIANNI RAVAGLIA. Desidero preannunciare il mio voto contrario all'emendamento Fiandrotti e Bianchini 5.20, per le valide, a mio avviso, ragioni addotte dal

Governo, nel senso che mentre andiamo a razionalizzare tutto il comparto, fissando vincoli, non possiamo introdurre *ope legis* certe garanzie senza che nessuno le possa valutare nel merito.

RENATO STRADA. A dimostrazione di come il gruppo comunista partecipa a questo dibattito con animo sgombro da qualsiasi atteggiamento pregiudiziale, desidero sottolineare che condividiamo le osservazioni del sottosegretario Fornasari secondo il quale la formulazione dell'emendamento 5.20 consentirebbe di estendere retroattivamente la validità dei permessi di ricerca già stipulati senza avere alcun controllo sulle loro motivazioni. Ci sembrerebbe una scelta assai strana da parte del Parlamento.

Per questa ragione annuncio il voto contrario del gruppo comunista all'emendamento 5.20.

MASSIMO SCALIA. Comprendo le esigenze di uniformità che l'onorevole Fiandrotti ha posto alla base dell'emendamento da lui presentato, ma ritengo che le argomentazioni portate dal rappresentante del Governo e dai colleghi che mi hanno preceduto abbiano una loro validità. Pertanto, il gruppo verde si asterrà su questo emendamento.

GIOVANNI BIANCHINI. Le motivazioni adottate dal Governo hanno qualche fondamento. La preoccupazione che ha indotto il collega Fiandrotti e me alla presentazione dell'emendamento 5.20 era quella di omogeneizzare i termini, previsti dal comma 4 in sei anni. Mi rendo conto che per i permessi di ricerca di minore durata, l'approvazione di questo emendamento avrebbe l'effetto di una proroga automatica.

Pertanto, le ragioni addotte dal Governo e dagli altri gruppi mi inducono ad un atteggiamento di maggior cautela, per cui dichiaro di astenermi sull'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fiandrotti e Bianchini 5.20,

non accettato dal relatore e sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.
(È respinto).

Conformemente a quanto avevo preannunciato nella precedente seduta, sottopongo alla Commissione la seguente nuova formulazione dell'emendamento Scalia e Mattioli 5.7, già approvato in quella occasione, elaborata al fine di ricordarne il contenuto con la legislazione vigente in materia di rapporti tra associazioni di cittadini e pubblica amministrazione:

All'articolo 5, inserire il seguente comma:

10-bis. Ove sussistano gravi motivi attingenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini a termini dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. 7.

MASSIMO SCALIA. Condivido la correzione apportata all'emendamento 5.7 di cui lei, signor presidente, ha dato lettura.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di assumere questo, del quale ho dato testé lettura, quale testo definitivo dell'emendamento 5.7, già approvato nella precedente seduta.

(Così rimane stabilito).

RENATO STRADA. Invito la presidenza a valutare, in sede di coordinamento formale, l'esatta portata normativa dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, in cui è contenuto un riferimento agli articoli 26 e 69 della legge n. 613 del 1967.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua osservazione che sarà considerata in sede di coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Non può essere accordato permesso di ricerca in aree comprese — in tutto o in parte — in aree per le quali siano in corso d'approvazione leggi, regionali o nazionali, che le riconoscono come parchi o riserve marine, fino all'approvazione definitiva delle stesse leggi.

5. 01.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati, Fiandrotti.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Chiedo di accantonare l'articolo aggiuntivo 5.01.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare l'articolo aggiuntivo 5.01.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Rinvenimento di altre risorse naturali).

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla

lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca verranno revocati dal Ministro dell'industria.

6. 1.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 6, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Qualora il titolare del permesso di ricerca, di cui al comma 1, non intenda assumere l'onere finanziario delle misure di cui al punto b), tali misure restano a carico delle amministrazioni competenti, decadendo il titolare da qualsiasi eventuale diritto allo sfruttamento.

6. 6.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) comunicare al Servizio nazionale geologico, all'Ufficio nazionale minerario

per gli idrocarburi o alla sezione competente, alle sezioni competenti del Ministero dell'ambiente.

6. 2.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole alla sezione competente aggiungere le seguenti: e alle sezioni competenti del Ministero dell'ambiente.

6. 3.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 6, comma 1, lettera b), aggiungere al termine, le parole e ambientale.

6. 4.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 6, al termine del comma 2 aggiungere le parole e per l'eventuale conservazione.

6. 5.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Il contributo che il nostro gruppo ha cercato di fornire e continuerà ad assicurare all'iter del provvedimento, tanto più con i chiarimenti intervenuti nelle ultime ore, è teso ad un miglioramento del testo sotto il profilo ambientale. A nostro avviso, infatti, il limite dell'attuale formulazione dell'articolo 6 risiede nel fatto che la norma è rivolta totalmente al carattere patrimoniale del rinvenimento di altre risorse naturali, mentre invece il rinvenimento di risorse quali quelle indicate al comma 1 pone problemi di carattere non solo patrimoniale (i quali vengono disciplinati dai primi due commi) ma anche ambientale.

In particolare, qualora si dovessero effettuare rinvenimenti ulteriori rispetto a

quelli di idrocarburi, nell'eventuale coltivazione della risorsa interverrebbero immediatamente problemi di stabilità in senso geologico, i quali non vengono però affrontati nell'articolo 6, che disciplina, appunto, solo le questioni di carattere patrimoniale. Per di più, si possono ipotizzare casi in cui il rinvenimento della risorsa non susciti un immediato interesse da parte del titolare del permesso; in questo senso, il testo appare carente dal punto di vista delle responsabilità. Chi effettuerà, allora, le opere di conservazione? A carico di chi saranno poste queste opere? La questione assume maggiore rilievo quando l'assenza di un interesse economico e la presenza, invece, di un interesse di tipo ambientale (insisto sul carattere geostrutturale del fenomeno) evidentemente non spinge assolutamente il titolare del permesso di ricerca a realizzare opere di conservazione della risorsa.

In considerazione di questo limite presente nell'articolo 6, riteniamo debbano essere operate alcune correzioni; esse sono contenute nell'insieme degli emendamenti presentati dal mio gruppo, i quali prevedono un ruolo del Servizio nazionale geologico, dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e delle sezioni competenti del Ministero dell'ambiente in ordine ai problemi di impatto ambientale e di stabilità. Il Servizio nazionale geologico ha compiti strettamente tecnici, per cui deve essere previsto anche l'intervento di una struttura a carattere amministrativo, che deve individuare le iniziative da assumere per salvaguardare le condizioni dell'intervento minerario. È necessario, dunque, l'intervento di altri protagonisti.

Occorre inoltre disciplinare in modo chiaro il problema delle responsabilità e delle attribuzioni nel caso in cui il titolare del permesso di ricerca non intenda assumere l'onere finanziario delle misure di conservazione delle risorse naturali. In tale ipotesi, l'emendamento prevede che tali misure restano a carico delle amministrazioni competenti, ed è chiaro che viene meno qualsiasi diritto ad un even-

tuale sfruttamento da parte del titolare del permesso di ricerca.

Invito pertanto i colleghi a valutare positivamente gli emendamenti presentati dal mio gruppo, i quali, al di là di eventuali modificazioni migliorative, rappresentano comunque un utile contributo al perfezionamento dell'articolo 6.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Scalia ed altri 6.1 e contrario a tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 6.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Se una spiegazione può essere utile ai fini di semplificare la discussione, ribadisco il parere favorevole all'emendamento Scalia ed altri 6.1 e mi dichiaro contrario all'emendamento Scalia ed altri 6.6 perché pone un onere automatico e non giustificato a carico dello Stato; sono altresì contrario all'emendamento Scalia ed altri 6.2 perché è compito dell'Ufficio nazionale minerario verificare se esistano eventuali competenze di altre amministrazioni, che non sono determinabili aprioristicamente. Complessivamente, sono contrario ai restanti emendamenti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 6.1, favorevoli il relatore ed il Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 6.6.

MASSIMO SCALIA. Ritiro l'emendamento perché l'interpretazione del Governo mi sembra convincente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 6.2.

MASSIMO SCALIA. Dopo aver ascoltato le motivazioni del Governo, ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 6.3.

MASSIMO SCALIA. Insisto su questo emendamento perché non è chiaro se nell'ambito delle competenze dell'Ufficio nazionale minerario possa collocarsi la materia di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 6. Al più, la modifica proposta può risultare inutile.

Chiedo perciò al Governo ed al relatore di riesaminare le proprie posizioni e di chiarire perché l'Ufficio nazionale minerario debba provvedere a compiti che non fanno più capo ad esso, essendo stato istituito tale ufficio prima della costituzione del Ministero dell'ambiente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 6.3, contrari il relatore ed il Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 6.4, contrari il relatore ed il Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Programma unitario di lavoro).

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e

può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il programma unitario di lavoro è corredato da una valutazione di impatto ambientale.

7. 1.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Una volta tanto ritengo che possa essere espresso un giudizio sostanzialmente positivo, poiché l'articolo in esame introduce alcuni elementi di razionalizzazione.

Riteniamo che, in una pluralità di interventi, l'eventuale ricorso all'unificazione dei programmi comporti una razionalità di comportamenti che ci sembra utile venga perseguita dalla legge: il legislatore deve svolgere il ruolo, purtroppo raro, di incentivazione e di preventivo intervento rispetto ai comportamenti dei singoli. In questo senso ribadiamo il nostro giudizio sostanzialmente positivo sull'articolo 7, rispetto al quale l'emendamento da noi presentato non comporta modifiche di fondo e rappresenta un miglioramento del testo.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario perché, come già ho avuto modo di dire, ritengo che i provvedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale vadano raccordati in un unico testo legislativo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

MASSIMO SCALIA. Non è la prima volta che il relatore esprime tale posizione. Appare però strano che, quando si concorda su un programma unitario di lavoro, in nome di un particolare impegno tecnico e finanziario e per la omogeneità degli obiettivi, non si ipotizzi, da parte di un consorzio o di un raggruppamento che ha i mezzi per farlo, anche la valutazione di impatto ambientale.

Non so se possa essere superata l'obiezione del relatore e del Governo sostituendo le parole « valutazione di impatto ambientale », con le seguenti « rapporto di impatto ambientale », inteso come atto unilaterale del soggetto che propone il programma di lavoro.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Apprezzo le considerazioni svolte dall'onorevole Scalia, ma continuo a ritenere che la valutazione di impatto ambientale debba essere oggetto di un apposito testo legislativo.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 7.1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

*(Concessione di coltivazione.
Disposizioni generali).*

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tec-

nicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

3. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

4. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

6. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

7. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della propria quota; con lo stesso criterio sono ripartiti i costi, le spese e gli oneri, anche se sostenuti dal rappresentante di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla base di un mandato senza rappresentanza, ferma la responsabilità solidale di tutti i contitolari della concessione nei confronti dei terzi.

8. I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva, di spettanza degli altri contitolari, per i crediti derivanti dal rapporto di contitolarità.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti:

« Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta fra le parti.

Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonché delle eventuali infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente.

In caso di mancato accordo fra le parti, le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) sentite le parti ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione di coltivazione di cui al precedente comma 1 è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di un rapporto di impatto ambientale.

Alla richiesta di concessione deve essere allegato un impegno del richiedente della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente e di risanamento paesistico a seguito di lavori.

8. 1.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla richiesta di concessione di cui al comma 1 deve essere allegato un impegno del richiedente della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi.

ghi a seguito di eventuale incidente e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

8. 3.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione di coltivazione di cui al precedente comma 1 è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di un rapporto di impatto ambientale.

8. 4.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La concessione di coltivazione non può essere accordata per zone comprese in tutto o in parte in aree per le quali sussistano i vincoli di parco o riserva marina, nazionali o regionali, o siano in corso di approvazione dinanzi alle rispettive assemblee leggi per il riconoscimento di tali caratteri di parco o riserva marina.

8. 7.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 8, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 10-bis dell'articolo 5.

8. 8.

Scalia, Mattioli, Andreis, Donati.

All'articolo 8, sopprimere i commi 7 e 8.

8. 9.

Il Governo.

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi i due terzi del periodo di durata della concessione di coltivazione, il concessionario ha diritto oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ad una o più proroghe di 5 anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

8. 2.

Bianchini.

All'articolo 8, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai titolari dei permessi di cui al comma 1 dell'articolo 6, che siano pervenuti a rinvenimenti di cui al punto a) dello stesso comma 1, si applicano le norme contenute nei commi da 1 a 8 del presente articolo.

8. 5.

Scalia, Mattioli, Donati, Andreis.

MASSIMO SCALIA. L'articolo 8 è l'esplicazione di quel concetto di delegificazione di cui il ministro dell'industria si è vantato nell'assemblea dell'Unione petrolifera italiana svoltasi pochi mesi fa.

Rispetto ad una legge così formulata, non riteniamo di poter intervenire sulla delicata materia del sistema concessivo; tuttavia, crediamo debbano essere mitigati gli effetti che la cosiddetta liberalizzazione produrrebbe sul piano ambientale.

Gli emendamenti presentati dal gruppo verde muovono dalla preoccupazione di introdurre nel sistema concessivo — che attribuisce al richiedente un'ampia libertà di operare nel senso della coltivazione e della produzione di idrocarburi — alcune salvaguardie di carattere ambientale. Si tratta di preoccupazioni per situazioni che è dato riscontrare sul territo-

rio ogni qual volta le grandi compagnie operano le prospezioni.

Desideriamo soprattutto richiamare l'attenzione sull'incongruenza costituita dalla mancata previsione nell'articolo 8 di una norma analoga a quella dell'articolo 14, comma 1. In questo articolo — che affronta materia analoga a quella dell'articolo 8, cioè la ricerca e la coltivazione geotermica — viene sancito, per il richiedente la concessione, l'obbligo della rimessione in pristino delle aree interessate dalla coltivazione geotermica nel caso in cui si siano prodotti guasti ambientali. Non è invece previsto simile obbligo per il richiedente la concessione di coltivazione di idrocarburi. Riteniamo che la materia debba essere disciplinata in modo uniforme e che pertanto debba essere superata tale incongruenza.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.9 del Governo e sull'emendamento Bianchini 8.2, a condizione che venga riformulato. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere del relatore. Invito l'onorevole Bianchini a riformulare l'emendamento 8.2, nel senso di sostituire le parole « il concessionario ha diritto ad » con le parole « al concessionario possono essere concesse ».

L'emendamento 8.9 del Governo propone di sopprimere i commi 7 e 8 che appaiono pleonastici, in quanto ripetitivi del disposto della legge 30 luglio 1990, n. 221.

GIOVANNI BIANCHINI. Accetto di riformulare il mio emendamento 8.2 nel senso indicato dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.1.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Preliminarmente desidero richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Go-

verno sul fatto che con l'emendamento 8.8 si applica alle concessioni di coltivazione il comma 10-bis dell'articolo 5, norma che abbiamo già approvato all'unanimità e che riguarda il permesso di ricerca; sarebbe assurdo negare alla coltivazione quello che si concederebbe alla ricerca.

Venendo all'emendamento 8.1, posso comprendere — perché ho imparato a conoscerla — l'antipatia del relatore e del rappresentante del Governo verso l'esplicitazione di un impegno di valutazione di impatto ambientale, mentre capisco meno la contrarietà all'obbligo di allegare alla richiesta di concessione un impegno del richiedente al ripristino dello stato originario dei luoghi. Tale iniziativa ormai viene accolta in tutte le legislazioni più moderne e sta dando luogo ad esperienze di grandissimo interesse soprattutto in Germania ed in Inghilterra, oltre alle esperienze antichissime degli Stati Uniti e della Francia, in cui il ripristino delle zone di coltivazione mineraria, oltre che per i problemi di *restitutio ad integrum* anche per queste possibilità di cui parlavo, rappresenta una vera e propria attività sulla quale le persone impegnano intelligenze, denaro e risorse.

Invitiamo pertanto il relatore ed il Governo a modificare il loro parere e i colleghi ad approvare l'emendamento 8.1 (in cui è prevista la richiesta non di valutazione di impatto ambientale, ma molto più semplicemente di rapporto di impatto ambientale) oppure gli emendamenti 8.3 e 8.4, che contengono la stessa norma ma in una forma più attenuata.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. L'onorevole Mattioli ha affermato che nutro antipatia verso la valutazione di impatto ambientale. Non è così: io sostengo che sia necessaria, ma che debba essere inserita all'interno di un provvedimento coordinato. Nel periodo in cui ho ricoperto la carica di assessore all'ambiente della regione Piemonte, ho avviato grandi interventi per la tutela ambientale. Ritengo che non si possano accettare emendamenti che di fatto rendono illeggibili le

leggi. Solo questa è la motivazione che mi induce ad esprimere nuovamente la mia contrarietà sugli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 8.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.3.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Nella seduta odierna il nostro contributo non esce dai limiti di uno sforzo « platonico ». Spero che tale scarso risultato si possa modificare in occasione dell'esame di questo emendamento; infatti vorrei far osservare al relatore ed al rappresentante del Governo che la norma in esso contenuta è quella già approvata per la geotermia. Non comprendo, pertanto, quali ragioni si possano addurre per opporsi all'emendamento 8.3 e chiedo al relatore ed al Governo di riconsiderare il parere espresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 8.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.4.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento 8.4, di cui sono cofirmatario. Non intendiamo, infatti, creare ulteriormente al relatore i problemi che egli ha prima citato.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.7.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ritiro l'emendamento, di cui sono cofirmatario, riservandomi di trasferirne il contenuto in un apposito articolo aggiuntivo da presentare con riferimento all'articolo 8.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.8.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso su questo emendamento, teso ad applicare alle concessioni di coltivazione il comma 10-bis dell'articolo 5, che abbiamo approvato all'unanimità e che riguarda i permessi di ricerca.

GABRIELE SALERNO, Relatore. Le ragioni addotte dall'onorevole Mattioli mi inducono a modificare l'opinione precedentemente espressa, per cui esprimo parere favorevole all'emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 8.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8.9, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bianchini 8.2, nel testo riformulato dal presentatore secondo i suggerimenti del rappresentante del Governo.

RENATO STRADA. Vorrei far presente all'onorevole Bianchini, nonché al relatore ed al sottosegretario, i quali hanno accolto la sostanza dell'emendamento, che stabilendo la possibilità di « una o più proroghe » di cinque anni ciascuna non viene in sostanza previsto alcun termine certo per la concessione. Con il trascorrere di tanti anni possono avvenire nelle tecnologie mutamenti che oggi nessuno di noi è in grado di prevedere, per cui mi sembra esagerato ipotizzare proroghe con così lunga scadenza, quando già la legge prevede tempi piuttosto lunghi per le

concessioni (d'altra parte, si tratta di tempi necessari, non siamo contrari su questo punto). Sarebbe più opportuno, a mio avviso, prevedere che le imprese, alla scadenza della concessione originaria, possano richiedere una nuova autorizzazione: in questo modo, all'atto di tale richiesta, potrebbero essere valutate le nuove tecnologie e le nuove realtà che si fossero nel frattempo determinate.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei specificare che la concessione della proroga sarebbe condizionata e non *sine die*; l'emendamento precisa, infatti, che il concessionario può presentare tale richiesta « se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe ». Comprendo, in via teorica, il ragionamento dell'onorevole Strada, però nella pratica le motivazioni da lui adottate vengono superate dalle condizioni poste, appunto, dall'ultimo periodo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra, onorevole Bianchini, che la preoccupazione di fondo sia quella di limitare la discrezionalità nella concessione delle proroghe.

GIOVANNI BIANCHINI. Per andare incontro alle preoccupazioni manifestate, potrei riformulare l'emendamento specificando che sia possibile concedere al massimo due proroghe.

GIANNI RAVAGLIA. La trasformazione dell'emendamento che è stata realizzata per recepire le proposte di modifica avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo ha, a mio parere, snaturato la *ratio* dell'emendamento stesso, rendendolo sostanzialmente privo di significato. Ritengo infatti che sia pleonastico precisare che chi ha ottenuto un'autorizzazione per la ricerca o la coltivazione di idrocarburi per un certo periodo possa presentare una domanda di proroga e che questa possa essergli concessa. Ben diverso sarebbe invece affermare, come faceva l'originario testo dell'emendamento, che il

concessionario « ha diritto » ad una o più proroghe. La formulazione iniziale aveva quindi un preciso significato, che ha perso completamente in seguito alla modifica introdotta: ritengo, pertanto, che nelle attuali condizioni l'emendamento dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchini 8.2 nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Scalia ed altri 8.5.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nell'elaborare l'articolo 8 il Governo ha dimenticato che il titolare del permesso di coltivazione potrebbe trovare, oltre agli idrocarburi, anche altre risorse minerarie. Gli aspetti connessi a tale eventualità non sono stati però disciplinati. Sembra invece evidente che l'articolata disciplina prevista per l'estrazione degli idrocarburi, ed i relativi vincoli, debbano essere estesi anche alle altre risorse: è questo lo scopo cui si tende con l'emendamento in questione. Con la semplice introduzione di questo comma 10 ci si uniformerebbe al comportamento prescritto dai commi precedenti per quanto riguarda la estrazione di idrocarburi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 8.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

RENATO STRADA. Vorrei sottolineare che questo articolo dovrà essere coordinato con quelli precedenti per quanto riguarda il concerto con le regioni, il ruolo del Ministero dell'ambiente nella valutazione delle concessioni e la valutazione di impatto ambientale prevista dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Strada, il coordinamento ha un ambito di applica-

zione molto limitato. Lei chiede di intervenire in maniera assai incisiva sul testo, per cui non posso accogliere la sua richiesta della quale si potrà tener conto, nei limiti del possibile, nell'esame della restante parte del provvedimento.

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il rilascio della concessione di coltivazione di cui al presente Capo è vincolata alla favorevole valutazione di impatto ambientale delle opere ed attività necessarie, svolta ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi provvedimenti di attuazione.

8. 01.

Scalia, Mattioli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. La concessione di coltivazione non può essere accordata per zone comprese in tutto o in parte in aree per le quali sussistano i vincoli di parco o riserva marina, nazionali o regionali, o siano in corso di approvazione dinanzi alle rispettive assemblee leggi per il riconoscimento di tali caratteri di parco o riserva marina.

8. 02.

Scalia, Mattioli, Donati, Andreis.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 8.01.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo Scalia ed altri

8.02. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Nuove tecnologie).

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonché il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, alla fine del comma 1 aggiungere le parole Comunque non oltre i due anni.

9. 3.

Strada.

All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

9-bis. L'impiego di nuove tecnologie è subordinato a parere degli organi tecnici

del Ministero dell'industria relativo alla affidabilità ingegneristica delle nuove tecnologie che si intendano utilizzare.*

9. 2.

Scalia, Mattioli.

All'articolo 9, comma 2, dopo la parola artigianato aggiungere le seguenti di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. 1.

Scalia.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Scalia 9.1 e Strada 9.3. Vorrei che i presentatori chiarissero il senso dell'emendamento 9.2.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Già nella seduta di ieri avevo richiamato l'attenzione sul delicato tema delle tecnologie impiegate nella ricerca e nella coltivazione di idrocarburi dalle quali, molto spesso, dipende la possibilità di rischio di manomissione ambientale.

È ben vero che l'articolo 9 prevede un'autorizzazione da parte del ministro dell'industria, ma quel che vorremmo e che ci ha indotto a presentare l'emendamento 9.2 è che da parte degli organi tecnici del Ministero dell'industria non ci si limitasse a dare un'autorizzazione formale e si svolgesse un esame di merito sulle nuove tecnologie che si intendono utilizzare. Si tratta di una materia delicatissima sulla quale, con questo emendamento, chiediamo si svolga un'istruttoria più motivata ed articolata affinché il ministero possa esprimere un parere responsabile.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Nella valutazione delle richieste di autorizzazione viene esaminata anche la tecnologia usata. Mi sembra pleonastico l'emendamento 9.2 che suggerirei eventualmente di trasformare in ordine del giorno. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Strada 9.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, vorrei far presente che subordinare al parere degli organi tecnici del Ministero dell'industria una facoltà di concessione di autorizzazione riconosciuta all'autorità del ministro mi sembrerebbe eccessivo dal punto di vista della articolazione dei poteri dello Stato. A mio avviso sarebbe opportuno non inserire nel provvedimento, che prevede un complesso meccanismo autorizzatorio, disposizioni che potrebbero rivelarsi incoerenti e di difficile applicazione.

Avverto che, comunque, la votazione dell'emendamento 9.2 dovrà avvenire in linea di principio.

Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 9.2, sul quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 9.1.

Pongo in votazione l'emendamento Scalia 9.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione).

1. Allo scopo di promuovere le attività di ricerca mineraria e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché lo

sviluppo delle relative tecnologie, negli anni 1990, 1991 e 1992 possono essere concesse in via prioritaria le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai progetti di ricerca mineraria o di coltivazione di rilevante impegno tecnologico. A tal fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il carattere di rilevante impegno tecnologico è riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, su documentata istanza, che può essere presentata insieme con la domanda di permesso o di concessione o successivamente.

L'onorevole Strada ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 3.

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

10. 1.

All'articolo 10, sopprimere il comma 2.

10. 2.

RENATO STRADA. Per la verità l'articolo 10 mi sembra particolarmente complesso e contorto, e tale inoltre da svuotare di contenuto la procedura della legge n. 46, inventandone *hic et nunc* una completamente diversa.

È noto che l'Italia è oggetto di attenzione da parte della Comunità europea in ordine alla applicazione della legge n. 46;

riteniamo pertanto che con questa formulazione, al di là degli errori formali, potremmo incorrere anche nei « fulmini » della stessa Comunità. Vengono infatti concesse agevolazioni delle quali non si capiscono le ragioni rispetto alle molteplici domande avanzate dalle imprese, affidando al CIPE il compito di definire le modalità di accesso alle agevolazioni stesse, modificando in tal modo — ripeto — le procedure della legge n. 46. Viene inoltre affidata al ministro dell'industria la valutazione del carattere di rilevante impegno tecnologico (non si parla di innovazione tecnologica, ma di impegno tecnologico): in sostanza non possiamo che definire questo articolo come un « aborto ».

MASSIMO SCALIA. Non ripeterò le osservazioni già fatte dal collega Strada, anche se il mio pensiero non è troppo dissimile. A mio avviso vi è in questa norma l'aria truffaldina che caratterizza alcune iniziative del ministro. Infatti il titolo dell'articolo 10 è « Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione » ma, se si va a leggere il testo, non si trova questa innovazione tecnologica, perché si fa riferimento non ad essa ma a coltivazioni « di rilevante impegno tecnologico ». Pertanto, questa discrasia fra il titolo ed il contenuto dell'articolo ricorda quello che spesso fanno i giornali quando inventano un titolo che non corrisponde al contenuto dell'articolo.

PRESIDENTE. In generale lo sviluppo delle tecnologie è sempre qualcosa di nuovo. Lo dico per mitigare l'aggettivo « truffaldino » che lei ha rivolto alle iniziative del ministro.

MASSIMO SCALIA. Sono disposto a questa mitigazione, ma non vedo grandi caratteri di innovazione tecnologica in questo settore, che è consolidato da molto tempo. Tra l'altro, si propone un finanziamento che può essere doppiamente oggetto di critiche e la questione, probabilmente, andrà a finire davanti all'Alta corte di giustizia.

I fondi impropri che in questo modo vengono erogati sono cospicui, ma occorre anche che il Governo chiarisca se i fondi vi siano o meno, perché diversamente continueremmo a discutere di lana caprina. Tali fondi, sulla cui esistenza — ripeto — mi sia consentito il dubbio, e che in ogni caso ci vedrebbero inadempienti rispetto alle direttive comunitarie, verrebbero erogati in maniera automatica dal ministro dell'industria, il quale — in base a questo articolo — si arroga la competenza, attraverso il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di stabilire le attività di rilevante impegno tecnologico.

Con tutte le mitigazioni richieste dal presidente, ammesso che questi fondi esistono, risulta che il ruolo del ministro dell'industria è di come distribuire graziosamente questi fondi a persone di particolare amabilità nei suoi confronti. Questo articolo è veramente indecente, sia come concezione (cioè stabilire prerogative del genere a favore di un ministro) sia dal punto di vista comunitario.

Mi domando se non vi sia la possibilità di ritirare questo articolo 10 o, se il Governo non si sente di assumere tale decisione, se non si possa almeno accantonarlo nella prospettiva di riesaminarlo. Non è detto, infatti, che le leggi debbano sempre esser fatte male: si potrebbe pur salvare qualcosa nel corso del dibattito.

GIANNI RAVAGLIA. Se vi è qualcosa di indecente in questo dibattito è il fatto che da parte del collega Scalia non si considera la realtà oggettiva dal punto di vista dell'approvvigionamento di prodotti petroliferi da parte dell'Italia, in relazione all'impatto che questo ha sull'economia e lo sviluppo del paese. Tuttavia non mi meraviglio delle considerazioni svolte dal collega Scalia, perché notoriamente il gruppo politico cui appartiene, sui problemi dello sviluppo, ha valutazioni profondamente diverse rispetto a quelle prevalenti nel paese.

Ciò che invece mi sorprende sono le osservazioni dell'onorevole Strada. Mi chiedo infatti se esista o meno un'em-

genza per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico dell'Italia. Esiste o non esiste un pericolo di guerra nel Golfo? Da questo punto di vista, il disegno di legge è stato approvato dalla X Commissione permanente del Senato nello scorso aprile, quindi il ministro non poteva prevedere ciò che successivamente sarebbe accaduto; ma noi oggi ci troviamo nel pieno di una vicenda internazionale gravemente pericolosa anche sotto l'aspetto degli approvvigionamenti energetici. Un ministro dell'industria che si preoccupa di rendere prioritarie, anche per quanto attiene alle incentivazioni, le attività di ricerca mineraria e di coltivazione di idrocarburi non fa altro che il proprio dovere e, qualora non dovesse compierlo, occorrerebbe contestarne l'imprevidenza sul piano politico.

Ritengo quindi che l'articolo 10 abbia una grande valenza politica. Esso, infatti, prevede la concessione in via prioritaria delle agevolazioni di cui alla legge n. 46 del 1982 ai progetti di ricerca mineraria o di coltivazione, affidando al CIPE il compito di emanare le necessarie direttive e di definire le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono contrario all'emendamento 10.3, in quanto non concordo con la soppressione dell'articolo 10; non entro comunque nel merito della questione. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1 perché le modalità di accesso sono già definite nella legge n. 46. Mi dichiaro, invece, contrario all'emendamento 10.2, essendo il ministro dell'industria l'organo che, gestendo la legge n. 46 ed il comitato tecnico per gli idrocarburi, ha la competenza per decidere.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.3 e 10.2 e parere favorevole sull'emendamento 10.1.

SALVATORE CHERCHI. Credo sia utile promuovere l'innovazione tecnologica, sia

con riferimento ai metodi di ricerca sia allo scopo di incrementare le tecniche di estrazione. Tuttavia la norma di cui all'articolo 10, così come formulata, mi sembra più un sostegno surrettizio alla coltivazione che non un sostegno allo sviluppo ed all'innovazione tecnologica nel settore.

Propongo pertanto l'accantonamento dell'articolo 10, allo scopo di pervenire ad una sua migliore formulazione.

MASSIMO SCALIA. Concordo con la proposta dell'onorevole Cherchi, ritenendo che sia possibile giungere ad una formulazione più accettabile dell'articolo. Noto con dispiacere che né il rappresentante del Governo né il relatore hanno risposto alla questione da me posta precedentemente: al di là di alcuni richiami alquanto retorici alla crisi del Golfo, mi domando come ci rapporteremo con la CEE (in vista dell'appuntamento del 1992) e con la polemica che si è già aperta. È strano che il Governo non fornisca risposte in proposito (non per colpa del sottosegretario qui presente).

PRESIDENTE. Il collega Cherchi, al di là del contenuto degli emendamenti, che non attengono al merito ed alla qualità dell'innovazione, ha evidenziato l'opportunità di pervenire ad una migliore formulazione dell'articolo 10. Ciò lascia prevedere l'introduzione di ulteriori specificazioni, in assenza delle quali l'accantonamento dell'articolo 10 non avrebbe senso.

GIOVANNI BIANCHINI. Vorrei cercare di comprendere quale sia l'intendimento del gruppo comunista. Sono stati presentati tre emendamenti all'articolo 10, uno dei quali è interamente soppressivo dell'articolo stesso. Capisco che la proposta dell'onorevole Cherchi supera questi emendamenti; tuttavia, poiché si limita ad un accantonamento, non si comprende che senso abbia. In assenza di elementi nuovi, di contenuti diversi, la proposta di accantonamento non è accoglibile.

PRESIDENTE. Sulla proposta del collega Cherchi sono possibili due interpretazioni: secondo la prima, la proposta avrebbe un senso perché presupporrebbe una rapida presentazione di ulteriori emendamenti; viceversa, si tratterebbe di un rinvio immotivato e, come tale, non accoglibile.

SALVATORE CHERCHI. La prima interpretazione fornita dal presidente corrisponde pienamente alle mie intenzioni.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo apprezza questo sforzo per migliorare il testo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane dunque stabilito l'accantonamento dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso presentati, nonché del seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Salvaguardia dell'ambiente e potenziamento strutture di vigilanza).

1. In attuazione delle finalità previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 luglio 1987, n. 613, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, per adeguare i dispositivi di sicurezza e le misure preventive vigenti in materia di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma ambientale agli *standards* internazionali, allo scopo di garantire la piena salvaguardia delle risorse biologiche, dell'ambiente marino, dell'aria, delle coste, delle spiagge e la tutela dei valori naturalistici, archeologici e culturali nonché della pesca, del turismo, della balneazione e delle altre attività economiche.

2. Allo scopo di far fronte agli accresciuti compiti di vigilanza costiera, di interventi per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare determinati dallo sviluppo delle attività di ricerca, coltivazione, pretrattamento e movimentazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, il Ministro della marina mercantile adotta, entro tre mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per modificare la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 e successive modificazioni.

3. Le province maggiormente interessate alle attività petrolifere nel fuori costa, tuttora prive di Capitaneria di porto, devono esserne prioritariamente dotate, al fine di garantire in loco la presenza dell'amministrazione periferica della Marina mercantile per l'espletamento dei compiti istituzionali e per assicurare tempestivamente l'intervento in caso di pericolo di inquinamento.

10. 01.

Monello, Prandini, Cherchi, Testa Enrico, Boselli.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Vettoriamento del gas naturale).

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività

di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con le capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le domande relative ai permessi per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e gas naturale devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle relative norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, e del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;

b) l'impegno del richiedente all'effettuazione del ripristino dello stato originario dei luoghi, di sistemazione idrogeologica e del risanamento paesistico a seguito dei lavori compiuti.

11. 01.

Strada, Minozzi, Cherchi.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il parere contrario espresso dal relatore.

RENATO STRADA. Ritiro l'articolo aggiuntivo 11.01, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

(*Normativa di raccordo e disciplinari-tipo*).

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

(*È approvato*).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Alla domanda di prospezione o di ricerca ed alla richiesta di concessione di

cui al presente Capo deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di eventuale incidente nonché, ove occorra, di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

12. 01.

Scalia, Mattioli.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Invito i presentatori dell'articolo aggiuntivo 12.01 a ritirarlo.

MASSIMO SCALIA. Accogliendo l'invito del relatore, ritiro l'articolo aggiuntivo 12.01, di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(*Norme abrogate*).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21' primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 13, comma 1, lettera a) sostituire le parole 7 e 13 con le seguenti 7; 13 e 18, secondo comma.

13. 1.

Bianchini.

All'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole 27, primo, secondo e settimo comma; inserire le seguenti 29, secondo comma.

13. 2.

Bianchini.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare entrambi gli emendamenti.

GIOVANNI BIANCHINI. Accolgo l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO II.

RICERCA E COLTIVAZIONE GEOTERMICA

ART. 14.

(Ricerca e coltivazione geotermica).

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896 è così modificato:

« ART. 4.

(*Permessi di ricerca e valutazione di impatto ambientale*).

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unita una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 e delle relative norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988, e del 27 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989; nonché l'eventuale indicazione e relativo impegno delle opere di recupero ambientale che si intendono eseguire ».

14. 1.

Strada, Prandini, Cavagna.

All'articolo 14, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il mi-

nistro della sanità emana entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto in cui:

a) determina le massime concentrazioni ammissibili per gli affluenti associati allo sfruttamento di risorse geotermiche, che abbiano rilevanza sanitaria e ambientale;

b) disciplina la possibilità di reimmissione nel suolo, qualora possibile, degli affluenti geotermici.

14. 2.

Scalia, Mattioli, Tiezzi, Strada.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. È incredibile come nella stesura dell'articolo 14 ci si sia dimenticati che l'utilizzazione dei fluidi geotermici comporta emissioni fortemente dannose dal punto di vista sanitario ed ambientale. È altrettanto incredibile che richiamare l'attenzione su questa problematica tocchi proprio a noi che per anni abbiamo sostenuto la necessità di ricorrere a fonti energetiche alternative.

L'emendamento 14.2, di cui sono cofirmatario, stabilisce che il ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dell'industria e con quello della sanità, debba emanare un decreto con il quale vengano determinate le massime concentrazioni ammissibili per gli affluenti associati allo sfruttamento di risorse geotermiche, che abbiano rilevanza sanitaria ed ambientale; con lo stesso decreto si dovrebbe inoltre disciplinare la reimmissione nel suolo, se possibile, degli affluenti geotermici.

Desidero ricordare ai colleghi che ci si può trovare in presenza di sostanze altamente tossiche e radioattive. Nell'elaborazione dell'articolo 14, tuttavia, come già era avvenuto per l'articolo 6, ci si è preoccupati soltanto degli aspetti di carattere patrimoniale, senza spendere neanche una parola sui problemi sanitari ed ambientali che una coltivazione geotermica comporta. Lo sapete o no, onorevoli colleghi, che le province di Siena e Grosseto stanno conducendo un contenzioso duris-

simo nei confronti dell'ENEL proprio in riferimento allo sfruttamento delle risorse geotermiche? È indispensabile che l'ENEL - e qualunque altro soggetto intenda utilizzare tali risorse - predisponga le necessarie strutture per la tutela sanitaria ed ambientale. Saremmo infatti soltanto degli ipocriti se dimenticassimo che la radioattività di origine geotermica non è meno pericolosa di quella proveniente da un impianto nucleare. Nell'attuale testo del disegno di legge vi è invece un vuoto inaccettabile in merito a questi aspetti e noi abbiamo ritenuto di doverlo colmare con la presentazione di un emendamento. Intendo ribadirlo ancora: ci dimostreremmo irresponsabili e dissennati se mancassimo di richiamare l'attenzione della Commissione sulla gravità di questi problemi.

Le inopportune osservazioni dell'onorevole Ravaglia sarebbero, invece, pienamente giustificate qualora non si inserisse questa modifica, peraltro assai limitata, nell'articolo 14. Qualora l'emendamento 14.2 non fosse approvato, la legge avrebbe un contenuto solo di carattere finanziario e, con un comportamento che non esito a definire irresponsabile, sarebbe priva delle elementari salvaguardie di carattere sanitario ed ambientale.

ENZO TIEZZI. Sulla questione della geotermia rischiamo di produrre un risultato opposto a quello sperato dal Governo.

L'Italia è molto indietro nell'uso delle risorse geotermiche pur essendo uno dei paesi più ricchi del mondo da questo punto di vista. Non si può parlare di geotermia in modo unitario, perché ve ne sono centinaia di tipi diversi, con diverse proprietà e contenuti. Non possiamo, quindi, usare lo stesso peso e la stessa misura per tutti i nostri campi geotermici. Conosco molto bene quelli dell'Amiata che si trovano nella mia provincia e ho ben presenti le sollevazioni popolari, anche recenti, contro l'uso di questa fonte energetica, nonostante i numerosi dibattiti e convegni che da anni pongono il problema dello sviluppo dell'energia geotermica nel nostro paese.

Se vogliamo sviluppare finalmente questo tipo di energia e, quindi, recuperare il terreno perduto rispetto alla Grecia, alla Francia, agli Stati Uniti (che hanno un potenziale geotermico 10-20 volte inferiore al nostro in termini di megatep), dobbiamo usare il giusto metro. Non possiamo comportarci come quella persona della favola di Esopo che per due volte acquista la lingua giudicandola, nello stesso tempo, la cosa più buona e la più cattiva che c'è sul mercato. La geotermia può essere bella o brutta e c'è un unico modo per gestirla: quello di avere grande responsabilità ambientale.

L'emendamento 14.2 intende far fronte alle conseguenze ambientali e sanitarie dell'uso della geotermia e prevede, come ha già ricordato il collega Mattioli, che il ministro dell'ambiente, di concerto con quelli dell'industria e della sanità, emani un decreto per determinare le massime concentrazioni ammissibili di sostanze chimiche associate allo sfruttamento di risorse geotermiche e per disciplinare la reimmissione dei fluidi nel suolo. Sotto il primo punto di vista, l'uso delle risorse geotermiche può provocare l'emissione di sostanze chimiche estremamente pericolose, come il radon, e di metalli pesanti estremamente tossici. Per quanto riguarda il secondo aspetto, gli affluenti geotermici possono portare ad un grave squilibrio nelle falde e nell'assetto geologico del terreno. È ovvio che la popolazione abbia un atteggiamento di rifiuto e l'ENEL si trova con le mani legate, per cui, invece di ottenere il risultato dello sviluppo della geotermia, si produce una reazione di rigetto da parte delle varie comunità locali.

La mia preoccupazione non è di bloccare lo sviluppo della geotermia, ma, anzi, di far sì che esso vada avanti. Per queste ragioni ho sottoscritto l'emendamento 14.2 che, sia nella lettera *a*) sia nella lettera *b*), si fa carico dei problemi di carattere ambientale e sanitario cui ho fatto riferimento.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Entrambi gli emendamenti riferiti all'arti-

colo 14 mi sembrano assai interessanti. Tuttavia, dovrebbero trovare collocazione in un provvedimento organico disciplinante la valutazione di impatto ambientale. Pertanto, invito i presentatori a ritirarli.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

RENATO STRADA. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 14.1.

MASSIMO SCALIA. Mi sembra strano l'invito del relatore nei confronti dell'emendamento 14.2 che prevede l'emana-zione di un apposito decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Non vedo per quale motivo dovrebbe essere rimandato ad un futuro incerto il compimento di un atto che questo emendamento prevede avvenga entro un tempo determinato e assai ravvicinato.

Non intendo perciò ritirare l'emendamento 14.2.

HUBERT CORSI. La lettera *b*) di questo emendamento, riguardante la disciplina della reimmissione degli affluenti geotermici, è già contemplata dalla legge-quadro sulla coltivazione delle risorse geotermiche, della quale si attende ancora il regolamento di attuazione. In quella sede, sulla base di un concerto ancor più ampio di quello richiesto dall'emendamento 14.2 in quanto viene coinvolto anche il Ministero dell'agricoltura, verrà definita una organica disciplina di carattere tecnico nella quale si potrà tener conto dei problemi sollevati da questo emendamento.

Pertanto, annuncio il mio voto contrario all'emendamento 14.2.

MASSIMO SCALIA. Sulla base delle precisazioni fatte dal collega Corsi, accettiamo di ritirare la lettera *b*) del nostro emendamento 14.2, visto che si è in attesa — come il collega Salerno spesso ci ricorda — di un regolamento attuativo che suscita molta aspettativa.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Confermo il mio parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 14.2, ancorché modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia ed altri 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III.

NUOVE NORME IN MATERIA DI LAVORAZIONE DI OLI MINERALI E AUTORIZZAZIONE DI OPERE MINORI.

ART. 15.

(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori).

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di

gas di petrolio liquefatti e gas naturale liquefatto.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15, comma 1, dopo le parole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti e del Ministro delle finanze.

15. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole e nuove installazioni di gas naturale liquefatto.

15. 2.

All'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo le parole nuovi depositi di oli minerali inserire le seguenti o di gas naturale liquefatto.

15. 3.

All'articolo 15, comma 1, lettera d), sopprimere le parole e gas naturale liquefatto.

15. 4.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo e raccomando l'approvazione del mio emendamento 15.1.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento del relatore 15.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15.2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15.4, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Procedure di concessione e autorizzazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 15.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dovrà in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti

procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonché al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 15, nonché le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

Gli onorevoli Scalia e Mattioli hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato inserire le seguenti di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

16. 1.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 16.1, a condizione che la formula « di concerto » sia modificata in « sentiti ».

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concordo con il relatore.

MASSIMO SCALIA. Accogliamo la condizione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalia e Mattioli 16.1, accettato dal relatore e dal Governo così come riformulato, del quale per maggiore chiarezza darò lettura:

All'articolo 16, comma 1, dopo le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono inserite le parole: sentiti il Ministro dell'ambiente ed il ministro per il coordinamento della protezione civile.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Recepimento delle direttive comunitarie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie assume le iniziative legislative necessarie ai fini del recepimento delle direttive comunitarie concernenti la disciplina del settore petrolifero.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 2.

Strada.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Recepimento delle direttive comunitarie).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, provvederà ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per conformare le procedure e la documentazione per ottenere il rilascio delle autorizzazioni in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale alle prescrizioni contenute nella direttiva del Consiglio della Cee n. 337 del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale dei relativi progetti.

17. 1.

Monello, Prandini, Strada.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Poiché recentemente la Camera ha approvato atti di recepimento di normative comunitarie, mi dichiaro favorevole all'emendamento 17.2.

RENATO STRADA. Ritiriamo l'emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 17, di cui il deputato Strada ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 17 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali).

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle tecnologie nel settore della

lavorazione di oli minerali, in modo da portare gli impianti ai più alti livelli di efficienza europei, negli anni 1990, 1991 e 1992 possono essere concesse in via prioritaria, previo parere della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e), della presente legge, le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione o la ristrutturazione di depositi e impianti per la lavorazione di oli minerali che comportino l'adozione di tecnologie dirette a realizzare processi di raffinazione e di conversione volti a ridurre al minimo le emissioni inquinanti, a produrre combustibili meno inquinanti e facilitare lo smaltimento dei rifiuti. Alle agevolazioni finanziarie previste dal presente comma sono ammessi i nuovi impianti costieri destinati alla rigassificazione di gas metano e allo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso alle agevolazioni stesse.

2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 e dall'articolo 9 comma 14, della legge 1° marzo 1986 n. 64, nonché all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della ricerca mineraria e in quello della coltivazione e della lavorazione, trasformazione e raffinazione delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1-bis. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive e definisce le modalità di accesso per le agevolazioni di cui al comma 1.

18. 1.

Strada, Prandini, Cherchi.

RENATO STRADA. Invito il Governo a considerare l'opportunità di una modifica dell'articolo 18, al quale peraltro in linea di principio non siamo contrari. Abbiamo presentato un emendamento che modifica il comma 1 dell'articolo, il quale così come formulato presenta molti caratteri impropri: in primo luogo, non è finalizzato ad alcun obiettivo di carattere ambientale, a differenza di quanto avevamo concordato con le imprese nel corso delle audizioni; in secondo luogo, limita l'azione della legge n. 46 ai soli oli minerali, mentre noi, al contrario, stiamo parlando di innovazione tecnologica che riguarda anche la gassificazione e molti altri processi; in terzo luogo, presenta un grave aspetto nel momento in cui dispone che possono essere concesse agevolazioni di cui alla legge n. 46 persino per interventi di ristrutturazione dell'azienda senza carattere di innovazione.

Per tutte queste ragioni, abbiamo presentato un emendamento sostitutivo del comma 1, conferendo ad esso una caratte-

rizzazione legata all'impatto ambientale e mantenendo le procedure previste dalla legge n. 46. A noi risultava che lo stesso Governo fosse disponibile a riconsiderare l'intero testo; pertanto, poiché il Governo non ha presentato una propria proposta, lo invitiamo a valutare il nostro emendamento.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con l'impostazione dell'emendamento 18.1. Esiste tuttavia un problema di copertura finanziaria, essendo un settore molto ampio quello da ammettere ai benefici della legge n. 46. Conseguentemente invito i presentatori ad individuare una nuova formulazione, finanziariamente più congrua.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Concorro con l'impostazione dell'emendamento 18.1 compatibilmente con le risorse finanziarie.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che esiste un rapporto normativo tra l'articolo 18 e l'articolo 10. Nell'emendamento 18.1 si parla del settore della ricerca mineraria e di quello della coltivazione, lavorazione, trasformazione e raffinazione delle materie prime energetiche. Il senso dell'emendamento 18.1 è collegato alla precedente richiesta da parte dell'onorevole Strada di soppressione dell'articolo 10. Qualora riformulassimo l'articolo 10, ovviamente verrebbero risolti tutti i problemi relativi alla ricerca ed alla coltivazione mineraria; della sua proposta, onorevole Strada, sopravviverebbe la parte relativa alla lavorazione, trasformazione e raffinazione.

RENATO STRADA. Alla luce delle osservazioni svolte, presento una nuova formulazione dell'emendamento 18.1.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Strada, Prandini e Cherchi hanno modificato l'e-

mendamento 18.1, che risulta così riformulato:

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione e raffinazione delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1-bis. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.

18. 1.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.1, come riformulato.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Concorro con il parere favorevole espresso dal relatore.

GIANNI RAVAGLIA. Vi è una differenza sostanziale tra il testo dell'emendamento, pur riformulato, e quello dell'originario articolo 18 elaborato dal Governo. Il testo del Governo prevedeva infatti che la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione e la ristrutturazione degli impianti ivi indicati dovessero costituire obiettivi prioritari ai fini dei finanziamenti previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46. Con l'emendamento, invece, si ammettono tali iniziative ai finanziamenti di cui alla legge n. 46 (fatto che, d'altra parte, non credo sarebbe stato in ogni caso escluso), ma vengono eliminate le indicazioni relative alla priorità. Ritengo, pertanto, che l'emendamento in questione non sia molto significativo, dal momento che tralascia proprio il nodo fondamentale che si intendeva affrontare con l'articolo 18: il problema è

infatti quello di stabilire se tali iniziative debbano essere considerate prioritarie o meno.

PRESIDENTE. La normativa in materia prevede la possibilità di ampliare l'area di applicazione della legge n. 46 in base ad una semplice delibera del comitato ministeriale: in questo caso, invece, l'ampliamento viene effettuato per legge. Sono dell'opinione, in sostanza, che la questione non debba essere caricata di significati eccessivi, dal momento che, forse, l'enfasi con cui si sono discussi gli articoli 10 e 18 aveva senso in passato, ma ora, in seguito alla mutata situazione comunitaria, ritengo debba essere fortemente ridimensionata.

SALVATORE CHERCHI. Vorrei far notare, signor presidente, che vi è una continua sovrapposizione tra gli interventi impiantistici e quelli di innovazione tecnologica. Se stabiliamo che siano ammessi ai finanziamenti gli impianti destinati alla « rigassificazione di gas metano », certamente è inutile estendere le agevolazioni anche alla costruzione dei terminali metaniferi, però non ritengo sia questo il punto che stiamo affrontando.

GIOVANNI BIANCHINI. Desidero rilevare che tra i processi di innovazione tecnologica vengono citati la trasformazione, l'elaborazione e così via, ma l'innovazione potrebbe in realtà consistere anche nella realizzazione di un nuovo sistema di trasporto o di stoccaggio. Ho presentato, pertanto, un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Do lettura del subemendamento presentato dall'onorevole Bianchini:

All'emendamento 18.1, dopo la parola raffinazione inserire le seguenti vettoriale e stoccaggio.

0. 18. 1. 1.

GABRIELE SALERNO, Relatore. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Bianchini 0.18.1.1.

GIUSEPPE FORNASARI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. pongo in votazione il subemendamento Bianchini 0.18.1.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Strada ed altri 18.1 nel testo riformulato, accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.

(Scorte di riserva di prodotti petroliferi).

1. A decorrere dal 1° marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti;

a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);

b) gasoli, oli per motori diesel petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;

c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o

della sovrinposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrinposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.

4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonché di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato. Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.

5. Il primo e secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.

(È approvato).

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Data la complessità dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, ne propongo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Propongo di riprendere la discussione dell'articolo 10, e degli emendamenti ad esso riferiti, precedentemente accantonati. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti:

All'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione, degli idrocarburi liquidi e gassosi con particolare riferimento all'incremento del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Cipi, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.

10. 4.

Cherchi, Strada.

All'emendamento 10. 4, dopo la parola concernenti aggiungere le seguenti l'attività di ricerca mineraria e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, caratterizzantesi per.

0. 10. 4. 1.

Ravaglia.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sul-

l'emendamento Cherchi e Strada 10.4, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere dopo le parole « dell'incremento », le parole « della produzione e » e dopo le parole « dell'impatto ambientale » le parole « per gli anni 1991, 1992, 1993 ». Chiedo, altresì, ai presentatori che aggiungano infine il seguente periodo: « le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni ».

RENATO STRADA. Accolgo l'invito del rappresentante del Governo e riformulo nel senso da lui indicato l'emendamento 10.4.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Cherchi e Strada 10.4 come riformulato. Esprimo, altresì, parere contrario sul subemendamento Ravaglia 0.10.4.1.

GIANNI RAVAGLIA. Ho presentato il subemendamento 0.10.4.1 perché l'articolo 10 si propone l'obiettivo di promuovere l'attività di ricerca e di coltivazione nonché lo sviluppo delle relative tecnologie. L'emendamento 10.4 propone di finanziare solo l'innovazione tecnologica e non l'attività in sé, quindi riduce l'ambito dei soggetti e delle attività beneficiarie. Il mio subemendamento propone di finanziare anche le attività di ricerca e coltivazione.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Ravaglia 0.10.4.1. È chiaro che nel finanziamento si deve privilegiare l'innovazione tecnologica, ma ciò non avrebbe senso se non si accompagnasse alla realizzabilità del tipo di ricerca. Mi pare un dato di fatto incontrovertibile. Se però il testo dovesse essere modificato nel senso che la ricerca e l'innovazione sono due questioni distinte si verrebbe a determinare una sorta di pa-

radosso rispetto alle originarie intenzioni del Governo. Sarebbe preferibile, pertanto, trovare una soluzione che rendesse compatibili i due corni del dilemma. Suggestisco quindi una riflessione da parte dei proponenti dell'emendamento 10.4.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Ritengo che lo sforzo fatto nel formulare un testo più avanzato sia apprezzabile, per cui ribadisco il mio parere contrario al subemendamento Ravaglia 0.10.4.1 e favorevole all'emendamento Cherchi e Strada 10.4 come riformulato.

MASSIMO SCALIA. Capisco le intenzioni del collega Ravaglia, però ritengo che la formulazione cui è pervenuto attraverso una filogenesi sia francamente peggiorativa del testo predisposto dal ministro dell'industria. In maniera peraltro abbastanza confusa e farraginoso si propone di sostenere un'attività di ricerca quando, se non altro, il testo del Governo prevedeva prescrizioni abbastanza rigorose nel giudizio.

PRESIDENTE. In buona sostanza lei conviene con le ragioni del relatore.

Pongo in votazione il subemendamento Ravaglia 0.10.4.1, accettato dal Governo ma non dal relatore.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cherchi e Strada 10.4, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal relatore e dal Governo così come riformulato.

(È approvato).

SALVATORE CHERCHI. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 10.01.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione degli articoli aggiuntivi Scalia ed altri 5.01 e 8.02.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono disposto ad accogliere lo

spirito di tali articoli aggiuntivi e una diversa formulazione della norma nel senso di prevedere la sospensione dei permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina, a condizione che i presentatori li ritirino.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi sembra che il Governo intenda intervenire con notevole larghezza di idee, ma in una materia diversa da quella che forma oggetto dei due articoli aggiuntivi. La formulazione suggerita dal Governo fa riferimento a parchi e riserve marine esistenti, per i quali si prevede la sospensione dei permessi di ricerca; gli articoli aggiuntivi, invece, sono relativi ai luoghi nei quali sta per iniziare un processo di riconoscimento dei caratteri di parco o riserva marina e per i quali si introduce il divieto di compiere atti compromissivi degli interessi che si vogliono tutelare proprio attraverso tale riconoscimento.

MASSIMO SCALIA. Dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi 5.01 e 8.02, di cui sono primo firmatario.

GABRIELE SALERNO, *Relatore*. Conseguentemente, presento un articolo aggiuntivo all'articolo 5 più estensivo di quelli testè ritirati e teso a tutelare realmente l'ambiente.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

5. 02.

GIUSEPPE FORNASARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, 6 dicembre 1990, alle ore 15.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 24 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO